

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 952

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROFANI, AMENDOLA, SCANU

Legge quadro sulla partecipazione italiana
a missioni internazionali

Presentata il 15 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce nel contesto dell'importante lavoro svolto nella scorsa legislatura sul tema delle missioni internazionali, in base alla considerazione dell'esistenza di un vuoto normativo nel nostro ordinamento rispetto alla procedura da seguire in ordine alla deliberazione e all'autorizzazione delle missioni internazionali.

Le missioni internazionali, infatti, sono andate affermandosi quale modalità d'intervento in ambito internazionale in zone di conflitto o di grande instabilità o tensione sul piano politico solo nell'ultimo quindicennio e sono diventate una delle modalità principali di invio degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia all'estero. In assenza di un quadro legislativo organico e a fronte del molti-

plicarsi degli eventi che sempre più spesso hanno richiesto una partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, si è andata affermando una prassi incerta e non sempre coerente, che ha visto il Parlamento svolgere un ruolo nella procedura di decisione dell'intervento secondo procedure e con strumenti di volta in volta diversi, dall'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o di progetti di legge ordinaria allo svolgimento di attività di indirizzo, controllo e informazione presso una o entrambe le Camere.

Un primo tentativo di razionalizzare la materia fu compiuto nella XIII legislatura con la mozione Rufino e altri, n. 7-01007, approvata dalla Commissione difesa della Camera dei deputati il 16 gennaio 2001, che delineava una procedura in alcune

parti simile a quella prevista dalla presente proposta di legge. Veniva prevista, cioè, un'informazione tempestiva al Presidente della Repubblica su ogni determinazione relativa all'impiego di Forze armate all'estero. Il Governo adottava le deliberazioni in ordine alla partecipazione a missioni di pace all'estero in sede di Consiglio dei ministri e ne dava tempestiva informazione alle Camere. Entrambe le Camere, una di esse o le Commissioni parlamentari competenti, secondo il regime di autonomia degli organi parlamentari, approvavano le determinazioni assunte dal Governo sulla base delle comunicazioni da questo fornite in merito all'andamento della crisi e alle iniziative intraprese. Acquisita la posizione delle Camere, il Governo poteva emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria e amministrativa delle misure deliberate, oppure presentare un disegno di legge di contenuto analogo.

Nella XV legislatura si è tentata nuovamente una razionalizzazione della materia attraverso varie proposte di legge (le principali sono state gli atti Camera nn. 2752 dell'onorevole Pinotti, 2897 degli onorevoli Deiana e altri e 3131 degli onorevoli Cossiga e altri), il cui *iter*, giunto alla III e alla IV Commissione fino alla proposta di un testo unificato in sede di comitato ristretto, fu interrotto dalla fine anticipata della legislatura. La presente proposta di legge attinge largamente al citato atto Camera n. 2752 dell'onorevole Pinotti, ma è stata aggiornata, per quanto riguarda i primi due capi, alla luce sia di alcuni importanti rilievi emersi nelle audizioni informali tenutesi presso le Commissioni parlamentari competenti durante l'esame delle proposte di legge presentate in materia, sia di alcuni elementi innovativi emersi dal confronto delle diverse forze politiche.

Obiettivo principale del capo I della presente proposta di legge è quello della definizione di una procedura chiara e certa in relazione ai diversi organi costituzionali chiamati a intervenire nel momento di formazione della decisione, in ordine alla deliberazione di ciascuna delle

missioni internazionali cui l'Italia partecipa. Si prevede, altresì, che l'autorizzazione e la proroga delle missioni debbano essere comunque periodicamente disposte con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare su una materia così delicata, analogamente a quanto prevedeva il testo dell'onorevole Pinotti. In casi di necessità ed urgenza, naturalmente, resta ferma, ai sensi della Costituzione, la possibilità per il Governo di adottare un decreto-legge ai fini della deliberazione di una missione internazionale, ma la previsione di una procedura ordinaria dovrebbe riportare l'utilizzazione del decreto-legge (attualmente strumento « ordinario » per deliberare la partecipazione a missioni internazionali) a strumento da utilizzare nei soli casi effettivi e motivati di necessità ed urgenza.

Il capo II della presente proposta di legge tratta degli interventi urgenti di soccorso alla popolazione locale, rinviando, per la parte relativa alla diversa tematica della cooperazione allo sviluppo, ad un'apposita e, da tempo, auspicata riforma della normativa sulla cooperazione.

Passando, ora, a un esame più dettagliato dell'articolato, si precisa che la presente proposta di legge è composta da ventuno articoli, suddivisi in quattro capi, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, le disposizioni in materia di interventi urgenti di soccorso alla popolazione locale, le disposizioni in materia di personale e le disposizioni in materia amministrativa e contabile.

Salvo taluni adeguamenti, in particolare come già rilevato nei capi I e II, gli articoli di seguito illustrati ripropongono il contenuto delle disposizioni che a decorrere dall'anno 2001 hanno costantemente disciplinato la materia.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge, circoscrivendolo alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia secondo la procedura delineata dagli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 prevede la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali. Tale procedura ricalca sostanzialmente quella delineata dalla citata risoluzione 7-01007 (onorevoli Ruffino e altri), intesa a garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero. In ordine all'autorizzazione delle missioni si prevede, al di fuori dei casi di cui all'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica; la tempestiva comunicazione della deliberazione del Consiglio dei ministri alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, corredata per ciascuna missione della puntuale indicazione degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni; successivamente all'autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento è prevista l'autorizzazione con apposito provvedimento legislativo della copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5. La puntuale indicazione degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni rappresenta un'innovazione nel nostro ordinamento, sulla base dell'esperienza di altri ordinamenti quale quello tedesco, la cui legge federale riguardante il coinvolgimento parlamentare durante la decisione sull'impiego di Forze armate di intervento all'estero prevede, all'articolo 3, che la domanda di autorizzazione inviata dal Governo federale al Parlamento federale debba contenere analoghe indicazioni.

In base all'articolo 3, le missioni così autorizzate, se necessario, saranno prorogate entro il 31 gennaio di ciascun anno con un provvedimento legislativo che provvederà contestualmente al loro rifinanziamento.

L'articolo 4 stabilisce che con cadenza semestrale il Governo presenta alle Camere una relazione in ordine all'andamento delle missioni autorizzate o prorogate, che è assegnata alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 5 istituisce, al comma 1, un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali, prevedendo che la relativa dotazione sia stabilita annualmente dalla legge di stabilità. Il comma 2, al fine di salvaguardare la continuità delle missioni in atto, prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga, siano autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, spese mensili nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Le missioni così autorizzate possono essere anch'esse prorogate con provvedimento legislativo con cadenza annuale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, di conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano nei casi di assunzione del comando di un contingente internazionale da parte dell'Italia. Il comma 2 prevede la disciplina del relativo trattamento economico.

L'articolo 7 prevede che, nei casi di necessità ed urgenza, i comandanti dei contingenti militari possano essere autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, a disporre interventi intesi a fronteggiare le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro limiti di spesa che non devono superare l'importo annuo complessivo di 10 milioni di euro.

L'articolo 8 disciplina il trattamento economico accessorio da erogare, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'ar-

articolo 5, comma 1, al personale che partecipa alle missioni, prevedendo, al comma 1, le modalità di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Inoltre, il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere altresì stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 stabilisce la maggiorazione del 30 per cento quando il personale debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Il comma 4 prevede la corresponsione dell'indennità anche al personale che, in costanza di missione, fruisce dei previsti periodi di riposo e di recupero, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Il comma 5 equipara, ai fini della misura dell'indennità, i volontari in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente in ragione della sussistenza di profili di impiego analoghi. Il comma 6 stabilisce che all'indennità di missione non applica la decurtazione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 7 disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa Organizzazione, i compiti sulla catena di comando multinazionale, nonché

la corresponsione di emolumenti di natura stipendiale e accessoria da parte della stessa ONU. In tali casi, poiché i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche nella catena di comando nazionale collegata al contingente italiano in missione, il rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e di alloggio a carico dello Stato. Al fine di evitare che i soggetti in parola percepiscano una doppia retribuzione per lo stesso incarico, la disposizione in esame stabilisce che qualsiasi emolumento di natura stipendiale corrisposto dall'ONU allo stesso titolo sia versato all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione, per vitto e per alloggio eccetera), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa Organizzazione.

L'articolo 9 prevede la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare durante il periodo di impiego nelle missioni, determinandola nella misura uniforme pari, per il personale militare in servizio permanente, al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari di truppa in ferma breve o prefissata, a 70 euro. L'indennità, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente a operare, come previsto dalla citata legge n. 78 del 1983 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai

provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente simili. A tale indennità è applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 10 stabilisce la disciplina da applicare per il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. In particolare, quanto al trattamento assicurativo, il comma 1, facendo rinvio alle disposizioni a tutela del personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie e di contributo alla sicurezza internazionale di cui alla legge n. 301 del 1982, prevede la stipulazione di contratti di assicurazione per tutti i rischi connessi con l'impiego derivanti da attività comunque riconducibili alle missioni, nel limite di un massimale, per i casi di decesso o di invalidità permanente, ragguagliato allo stipendio annuo lordo del militare con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente moltiplicato per il coefficiente 10. Sotto il profilo previdenziale, nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio, il comma 2 prevede la corresponsione, per gli ufficiali e per i sottufficiali, della pensione privilegiata ordinaria, pari all'ultimo stipendio in godimento o, se più favorevole, a quello immediatamente superiore, ovvero, per i militari di truppa, della pensione privilegiata di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. Tale trattamento si cumula con il menzionato trattamento assicurativo, nonché con la speciale elargizione corrisposta ai superstiti dei militari deceduti, prevista dal libro settimo, titolo

III, capo IV, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito « codice » e con l'indennizzo privilegiato aeronautico corrisposto in caso di decesso o di invalidità a seguito di incidenti di volo. Nei casi di infermità idonea a divenire causa di inabilità anche in un momento successivo all'avvenuta partecipazione alle missioni sono previsti, in favore dei militari in ferma, la possibilità di chiedere il trattamento in servizio, con conseguente corresponsione del trattamento economico, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e, in favore del personale in servizio permanente, l'obbligo di non computare nel periodo massimo di aspettativa i periodi di assenza dal servizio fino alla completa guarigione, nonché la corresponsione del trattamento economico in misura intera fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Nei casi di decesso o di inabilità permanente al servizio, al militare inabile ovvero ai familiari superstiti è riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli; le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo (ora posizione economica C2), previo espletamento di una prova di idoneità ed entro il limite del 10 per cento delle vacanze in organico per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo (ora posizioni economiche B3-C2), come previsto dall'articolo 881 del codice. Con riguardo al trattamento assistenziale, il comma 3 prevede che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.

L'articolo 11 estende al personale in stato di prigionia o disperso le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 relative al trattamento economico accessorio, assicu-

rativo e previdenziale. Dispone, inoltre, che, con riguardo al trattamento previdenziale, il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero.

L'articolo 12 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 890 del codice). La disposizione, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni, consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, permettendo di attingere a personale appartenente a fasce di età comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

L'articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni, in ragione del particolare contesto operativo che richiede flessibilità di impiego, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Sotto il profilo del trattamento economico, le eventuali prestazioni eccedenti tale orario risultano compensate dalla corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto chiarito dall'articolo 39-*vicies semel*, comma 39, del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.

L'articolo 14 prevede che il servizio prestato presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni sia considerato valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio o imbarco da parte degli ufficiali delle Forze armate, previsti per l'avanzamento al grado superiore degli articoli 1093 e seguenti del codice.

L'articolo 15 è inteso a salvaguardare le aspettative del personale che, avendo presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa, non può tuttavia parteciparvi in quanto impiegato nelle missioni. A tale

personale è garantita la possibilità, al rientro, di partecipare al primo concorso successivo utile con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale aveva originariamente presentato domanda di partecipazione.

L'articolo 16 estende al personale civile che partecipa alle missioni le disposizioni della legge per le parti ad esso applicabili.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata possano attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali; il comma 2 consente al Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per esigenze connesse con le medesime missioni internazionali.

L'articolo 18 prevede, al comma 1, che, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio, possano essere ceduti *in loco*, a titolo gratuito, alle Forze armate o alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2132 del codice. Il comma 2 estende le stesse modalità alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che si intendono effettuare nell'ambito delle missioni.

L'articolo 19 consente al personale impiegato nelle missioni di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

L'articolo 20 prevede che pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali siano versati nel fondo per il funzionamento istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice. Tale fondo è destinato a soddisfare le spese per interventi di ripristino, di sostituzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, al

fine di assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in relazione al particolare logorio a cui tali componenti sono sottoposte per l'impiego nelle missioni internazionali.

L'articolo 21 modifica l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, inserendo gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato. Nell'ambito dell'organizzazione di tali operazioni le amministrazioni statali e, in particolare, l'Amministrazione della difesa si avvalgono di aeromobili anche privati per il trasporto di mezzi e di materiali. La disposizione ha l'effetto di esonerare tali aeromobili dal pagamento delle tariffe di rotta.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 2.

(Partecipazione alle missioni internazionali).

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni.

3. Successivamente all'autorizzazione di cui al comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è autorizzata con ap-

posito provvedimento legislativo la copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a dodici mesi, degli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate.

ART. 3.

(Proroga delle missioni internazionali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno si provvede contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.

ART. 4.

(Relazione del Governo).

1. Con cadenza semestrale il Governo presenta alle Camere una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3.

ART. 5.

(Fondo per le missioni internazionali).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3, di seguito denominato « fondo », la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di

spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Consigliere diplomatico).

1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.

2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

CAPO II

INTERVENTI URGENTI DI SOCCORSO
ALLA POPOLAZIONE LOCALE

ART. 7.

(Interventi urgenti).

1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

ART. 8.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.

ART. 9.

(Indennità di impiego operativo).

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 11.

(Personale in stato di prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

ART. 12.

*(Richiami in servizio
del personale militare).*

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell'articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

ART. 13.

(Orario di lavoro).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

ART. 14.

(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo

svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

ART. 15

(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

ART. 16.

(Personale civile).

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 17.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti im-

piegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

ART. 18.

(Cessione di mezzi e di materiali).

1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali.

ART. 19.

(Utenze telefoniche di servizio).

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

ART. 20.

(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 21.

(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e per operazioni di supporto alla pace ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0012600